



Regione Autonoma della Sardegna

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale

OGGETTO: Legge 185/92 - legge 256/02 - piogge alluvionali del 27 febbraio 2003 verificatesi in alcuni comuni della provincia di Cagliari - Integrazione direttive di attuazione: determinazione limiti contributivi.

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge 15.10.1981, n° 590 "nuove norme per il Fondo di Solidarietà Nazionale in agricoltura";

VISTA la Legge 14.02.1992, n° 185 concernente "Nuova disciplina del Fondo di Solidarietà Nazionale";

VISTO il decreto legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica e integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

VISTO in particolare l'articolo 1 della citata legge di conversione n. 256/02 che sostituisce il comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 185/92, e che prevede le tipologie di aiuto concedibili per favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole ricadenti nelle aree colpite dall'evento atmosferico avverso;

CONSIDERATO che con deliberazione 29.4.2003 (13/67) la Giunta regionale ha richiesto al MIPAF, ai sensi delle leggi 185/92 e 256/02, il riconoscimento dell'eccezionalità delle piogge alluvionali del 27.2.2003 per i danni causati alle strutture aziendali nell'intero territorio dei comuni di Villasalto, S.Vito, Villaputzu e Muravera e in parte dei territori di Ballao, Armungia, Villaperuccio e Siliqua; per i danni alle colture di grano in parte del territorio di Villaperuccio e per i danni alle colture agrumicole nell'intero territorio dei comuni di Muravera, S.Vito e Villaputzu;

VISTO il D.A. 1297/2003 del 12 settembre 2003 con il quale vengono definite le direttive di attuazione dell'intervento e, in particolare, vengono fissati i parametri di indennizzo dei danni alle colture e alle strutture causati dall'evento;

CONSIDERATO che nel suddetto provvedimento viene sospesa la determinazione del limite contributivo per impresa, in attesa dell'assegnazione da parte del MIPAF delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale destinate all'intervento;

VISTO il D.M. 7 febbraio 2003, con il quale il Ministero delle Politiche Agricole, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, fissa i nuovi limiti contributivi per i danni alle produzioni e per il ripristino dei danni alle strutture aziendali;

CONSIDERATO che le risorse del Fondo di solidarietà sono state assegnate e che ammontano complessivamente a € 1.873.000,00;

CONSIDERATO altresì che i Servizi Ripartimentali di Cagliari e Iglesias hanno rappresentato i rispettivi fabbisogni finanziari presunti, stimati in base al numero di domande pervenute, alla spesa ammessa per i lavori di ripristino e agli ettari coltivati per i danni alle colture;

RITENUTO di dover integrare le direttive di attuazione di cui al precitato D.A. 1297/2003, fissando i limiti contributivi per impresa;

DECRETA

ART. 1 Per gli interventi a parziale compensazione dei danni alle produzioni e di ripristino delle strutture aziendali danneggiate a causa delle piogge alluvionali del 27 febbraio 2003 nei territori delimitati, fermi restando i criteri e i parametri fissati nel D.A. 1297/2003 del 12 settembre 2003 e tenuto conto dell'assegnazione disposta a favore della Regione con il prelevamento dal Fondo di solidarietà nazionale, sono stabiliti i seguenti limiti contributivi:

- a)** per i danni alle produzioni di grano e agrumi, è concedibile un contributo massimo di € 25.000,00 per impresa
- b)** per il ripristino dei danni alle strutture aziendali, è concedibile un contributo pari all'80 per cento della spesa ammessa fino a un massimo di € 150.000,00 per impresa.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, li 30 agosto 2004

L'ASSESSORE
- Dr.ssa Salvatoricca Addis